

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - NAPOLI

Ricorso nell'interesse del dott. **Antonello VELARDI**, nato a [REDACTED], il [REDACTED], [REDACTED], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in virtù di procura acquisita su foglio separato da intendersi in calce al presente atto e costituente parte integrante del medesimo, dagli avv. [REDACTED]

[REDACTED], con elezione di domicilio fisico presso lo studio di detti avvocati in [REDACTED], ed elezione di domicilio telematico presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata [REDACTED] e [REDACTED], (si indica anche n. fax n. [REDACTED])

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento n. 38/SDS/2020/NC del 25 febbraio 2020 della **Prefettura di Caserta** e n. 601/I/B16(24045P)/1471/SDS/2020/R del **ministero dell'interno** (dipartimento di pubblica sicurezza - u.c.i.s. ufficio interforze per la sicurezza personale) con cui al ricorrente è stata **revocata la scorta**, e precisamente il *dispositivo di 4° livello "tutela su auto non protetta"* (la revoca è stata notificata al ricorrente il 27 febbraio 2020); di tutti gli atti menzionati nei predetti atti, nessuno escluso (con obbligo per l'amministrazione, nel costituirsi in giudizio, di depositarli *ex art. 46, c. 2, c.p.a.*); di tutti gli atti menzionati *infra* o fatti oggetto di censure; di ogni atto presupposto agli atti impugnati, o a essi connesso o consequenziale, non conosciuto e/o non allegato ai predetti atti (con riserva di formulare motivi aggiunti all'esito del relativo deposito o ostensione).

FATTO

1) Giunge all'esame del collegio una vicenda di singolare gravità: quella della revoca del *dispositivo di 4° livello "tutela su auto non protetta"* (che d'ora in avanti, per brevità e comodità, chiameremo *scorta*) disposta a detrimento di un cittadino che è, da moltissimi anni, un impegnato giornalista (caporedattore centrale de *Il Mattino*), ed è stato, nel recente passato, un uomo delle istituzioni estremamente coraggioso.

La esposizione fattuale che segue non può limitarsi, ovviamente, alla mera sequenza cronologica degli atti; data la natura del provvedimento gravato, è necessario, al fine di consentire al Collegio di cogliere la illegittimità dei provvedimenti impugnati, un più ampio inquadramento volto a illustrare almeno parte del profilo pubblico del ricorrente e della sua attività istituzionale, nonché – e soprattutto – il contesto ambientale in cui tale attività è stata svolta e gli atti della vicenda devono essere collocati.

Al Collegio non sembri, quella che segue, una premessa digressiva, poiché a molti punti di essa ci si riferirà nei motivi che saranno più avanti articolati (dunque con una veloce *relatio*).

2) Il ricorrente è stato praticante e giornalista professionista alla *Gazzetta dello Sport* a Milano e all'*Agenzia Ansa* a Napoli. Nello stesso periodo è stato corrispondente dalla Campania del *Giornale* di Indro Montanelli. Successivamente è passato alla redazione di Napoli di *Repubblica* e, da qui, alla redazione prima di Roma e poi di Napoli della *Voce* di Montanelli. Alla chiusura del giornale, si è trasferito a Roma dove ha lavorato alla redazione centrale del *Tg5* ai tempi della direzione di Enrico Mentana. Tornato a Napoli, è stato tra i fondatori del *Corriere del Mezzogiorno*, edizione locale del *Corriere della Sera*, ed è poi passato al *Mattino*, dov'è, come detto, caporedattore centrale.

3) Velardi è originario di Marcianise, in provincia di Caserta, città di circa quarantamila abitanti con cui ha mantenuto saldi rapporti affettivi e un solido retroterra di amici e famigliari. Quando, nel 2016, c'è da eleggere la nuova amministrazione, Velardi guida una coalizione civica (che lo sceglie per l'indiscusso prestigio di cui gode e per le sue notorie qualità di serietà, competenza e onestà) ed è eletto sindaco il 28 giugno.

4) Quella marcianisana, com'è notorio, è una realtà particolarmente difficile. Marcianise, infatti, non è solo uno dei maggiori centri produttivi del Mezzogiorno, ma è anche una delle capitali italiane del crimine organizzato, che dagli anni '80 fu teatro di una spietata e famigerata guerra di camorra che fece decine e decine di morti e prese in ostaggio l'intera comunità civile, soffocata da una cappa di intimidazioni e di violenze.

Agli inizi del 1998 la recrudescenza del crimine organizzato fu tale che la città fu colpita da un provvedimento eccezionale, senza precedenti nella storia repubblicana in Italia: la chiusura di tutti gli esercizi pubblici alle ore 22, con divieto di assembramento all'esterno di essi, per motivi di ordine pubblico. Il provvedimento, derubricato giornalmisticamente come "coprifuoco"; fu adottato dall'allora prefetto di Caserta Goffredo Sottile per la grave difficoltà da parte dello Stato di controllare il territorio, a seguito di due omicidi avvenuti tra il 4 e il 5 gennaio 1998 all'esterno di due bar, dove i sicari dei clan agirono sparando all'impazzata e ferendo alcuni inermi cittadini. I due omicidi facevano seguito ad altri gravissimi fatti di sangue, da inquadrarsi tutti nell'ambito della guerra di camorra cominciata a partire dall'inizio degli Anni '80¹.

Nonostante l'impegno della magistratura e delle forze dell'ordine, che nel tempo hanno assestato duri colpi ai sodalizi malavitosi, la realtà criminale resta pesante e critica, come ha certificato la Direzione investigativa antimafia anche nel suo ultimo periodico rapporto sulla criminalità in Italia (la relazione semestrale al Parlamento 1° semestre 2019², pag. 190), in cui si legge:

Nell'area marcianisana, storicamente al di fuori del cartello casalese, è egemone il clan BELFORTE, detto dei Mazzacane, una delle "realtà criminali" più potenti del casertano strutturata secondo il modello casalese. Il sodalizio estende la sua influenza a Caserta e nei comuni confinanti di San Nicola la Strada, San Marco Evangelista, Casagiove, Recale, Macerata Campania, San Prisco, Maddaloni, San Felice a Cancellò e Santa Maria Capua Vetere, avvalendosi di sottogruppi, ciascuno con una sua competenza territoriale. Il sodalizio si è per lungo tempo contrapposto a un altro gruppo locale, il clan PICCOLO-LETIZIA-Quaquaroni, con il quale sarebbe divenuto ad un accordo finalizzato alla gestione dei traffici di stupefacenti (in nota 602 si riporta: Cfr. OCC n. 12300/15 RGNR-n. 141/19 OCC, emessa dal GIP presso il Tribunale, per associazione di tipo mafioso, eseguita l'8 aprile 2019, dalla Polizia di Stato, che fotografa la contrapposizione dei suddetti clan e la lunga scia di sangue che ne è conseguita nel ventennio dal 1990 al 2009, e il successivo mutamento di strategia col passaggio dalla fase "armata" a quella silente e virulenta dell'infiltrazione nel settore dell'imprenditoria).

Nell'orbita dei BELFORTE operano altri piccoli gruppi a struttura familiare: i MENDITTI, presenti a Recale e San Prisco; la famiglia BIFONE che opera a Macerata Campania, Portico di

¹ La notizia del "coprifuoco" a Marcianise finì allora su tutti i giornali e fu oggetto di numerosi servizi televisivi sulle maggiori rete, rimbalzando anche all'estero.

² Tutte le relazioni sono reperibili all'indirizzo <http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/1sem2019.pdf>.

Caserta, Casapulla, Curti, Casagiove e San Prisco; i gruppi MARCIANO ed ESPOSITO, di Maddaloni.

L'influenza del sodalizio BELFORTE si è manifestata, anche nel controllo e nel condizionamento dell'attività amministrativa nel capoluogo. Infatti, nel gennaio 2019 un'indagine dei Carabinieri (in nota 604 si riporta: OCC n. 11977/17 RGNR-4/19 OCC, emessa il 4 gennaio 2019 dal GIP presso il Tribunale di Napoli, per estorsione ed altro, aggravati dal metodo mafioso ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, per scambio elettorale politico mafioso), estorsione ed altro, emessa nei confronti di soggetti contigui al clan BELFORTE, tra i quali i reggenti, pro-tempore, di un gruppo criminale, emanazione dei BELFORTE nel comune di Caserta. Ad alcuni degli indagati sono state contestate una serie di condotte illecite tenute in occasione delle consultazioni elettorali regionali del 2015. Tra queste, l'aver imposto a determinati candidati di utilizzare per il servizio di affissione dei manifesti elettorali, una società riconducibile alla moglie di un elemento di spicco del clan. Altri episodi riguardano affiliati al clan (in nota 605: OCC n. 11977/17 RGNR-4/19 OCC, emessa il 4 gennaio 2019 dal GIP presso il Tribunale di Napoli, per estorsione ed altro, aggravati dal metodo mafioso) ma anche alcuni candidati alle citate elezioni, anch'essi tra i destinatari del provvedimento, che si sarebbero adoperati per condizionare il voto, promettendo alle persone contattate denaro e altre utilità.

In verità, i riferimenti alla situazione criminale di Marcianise sono costanti in tutti i rapporti della Dia³: per es., in quello del 1° semestre 2018, ove a pag. 156 e 157 si parla dei sodalizi dell'area marcianisana che, nonostante i costanti ed incisivi colpi subiti dall'azione di contrasto delle Forze dell'ordine e dell'Autorità giudiziaria, mantengono il controllo del territorio attraverso una coesione interna fondata su **solidi vincoli familiari e consenso nel tessuto sociale che permette di cooptare nuovi arruolamenti** (ma si parla della realtà marcianisana anche nelle pagg. 128, 160, 161, 169, 274, 289, 300); o in quello del 2° semestre 2018 (che di tale realtà parla altrettanto diffusamente: pagg. 188, 199, 282, 350, 373), e così via a ritroso.

Per restare all'anno in cui il ricorrente è stato eletto sindaco, nella relazione della Dia sul 1° semestre 2016 si legge una descrizione allarmante sulla presenza e sulla pervasività criminale da parte dei clan marcianisani, capaci di taglieggiare imprenditori e di intimidire le istituzioni o renderle conniventi e complici (pagg. 132-133). Tra le altre cose, si dà atto che l'operazione "Dynasty" 314 (di cui alla O.C.C.C. nr. 154/16 OCC, p.p. nr. 52870/12 RGNR, emessa l'8 aprile 2016), eseguita nel mese di aprile, ha fatto luce su un'attività di usura nei confronti di imprenditori

³ Reperibili al sito http://direzionelinvestigativaantimafia.interno.gov.it/page/relazioni_semestrali.html.

locali che, sottoposti a gravi atti di intimidazione, accettavano di pagare agli uomini del clan interessi superiori al 120%; si documenta la spartizione del controllo degli affari della sanità pubblica (ospedale di Caserta ai casalesi, Asl ai clan di Marcianise, in primis i Belforte: pag. 110), e, soprattutto, si certifica che *Altre operazioni ... hanno messo in evidenza gli interessi del gruppo nei traffici di stupefacenti ed i rapporti illeciti del clan con amministratori e dipendenti pubblici* (pag. 132, nota 314⁴).

In sintesi: α) i clan sono vivi e vegeti, β) hanno capacità di penetrare nel tessuto sociale ed economico, γ) influenzano la vita sociale, δ) presidiano il territorio anche tramite i famigliari dei detenuti, ϵ) sono capaci di condizionare l'attività delle amministrazioni. Vedremo, poi, perché questi dati sono, a vario titolo, significativi ai fini della qui proposta impugnativa.

5) È in questo **contesto** che Velardi è eletto sindaco: un contesto di stratificate connivenze con la criminalità organizzata anche di funzionari pubblici, di ramificate collusioni, di sedimentate incrostazioni, di "santuari" mai violati. Ed è in questo contesto, soprattutto, che Velardi opera, con un rigore draconiano e un'inflessibilità che ben presto gli alienano simpatie dentro e fuori il palazzo comunale.

6) Tanto per cominciare, Velardi sceglie una giunta di irrepreensibile profilo morale e di indiscusse competenze e attua un generale *turn-over* negli uffici, spazzando via incrostazioni e rendite di posizione. E poi comincia ad adottare o spinge ad adottare atti di inflessibile, e anche fortemente simbolico, recupero di legalità.

Per esempio:

a) accerta che molti immobili comunali sono occupati, del tutto *sine titulo* e *ab immemorabile*, da pericolosi pregiudicati o da loro congiunti, e fa in modo che siano liberati;

b) abbatte, addirittura, uno di questi immobili, abitato da ben diciannove nuclei famigliari, tutti composti da pregiudicati (taluni agli arresti domiciliari nell'immobile) o da congiunti di detenuti;

⁴ Si veda, altresì, la voce di Wikipedia sulla famiglia Belforte: https://it.wikipedia.org/wiki/Clan_Belforte.

c) abbatte un'abitazione costruita quarant'anni prima da una nota famiglia di pregiudicati su un marciapiede pubblico di una delle principali e più trafficate rotonde cittadine (espressione di una sorta di emblematico antagonismo alla illegalità, mai toccato prima);

d) fa sgomberare il Velodromo comunale, occupato illecitamente da una famiglia di pregiudicati che aveva finito per farne la propria abitazione (e subisce chiosose e scomposte proteste);

e) chiude diversi depositi di automezzi insediati senza permesso su terreni comunali;

f) sblocca le procedure di abbattimento di moltissimi immobili abusivi colpiti da progressi provvedimenti repressivo-sanzionatori, paralizzate da sempre, fra cui alcuni costruiti da famigliari dei fratelli Belforte, cioè, come s'è visto, di storici capoclan di camorra oggi detenuti in regime di 41-bis (l. 354/1975). A tale riguardo, nel corso di un incontro con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Troncone, per un'altra vicenda, Velardi, considerata la concorrente competenza in materia di abbattimenti di immobili abusivi del giudice penale e del Comune, sollecita la definizione di alcune procedure di r.e.s.a. (registro esecuzione sanzioni amministrative), ma gli vengono prospettate talune *difficoltà* dovute alla "scomparsa" di documenti e atti dal fascicolo d'ufficio del Comune, e così si adopera con continue pressioni sugli allora comandante della polizia municipale e dirigente dell'ufficio urbanistica perché atti e documenti siano ritrovati o il fascicolo ricostruito *alio modo*, il che porta al 'fortunato' ritrovamento di quanto mancante (gli organi di informazione che hanno raccontato dell'avvio della procedura di abbattimento lo scorso 3 marzo di un immobile di proprietà Belforte hanno ricondotto tale esito all'incalzante attività del ricorrente);

g) adotta il p.u.c. (il che richiede una procedura assai impegnativa, come ben sa il Collegio, tanto che quasi tutti i comuni della regione sono in ritardo e a rischio di commissariamento per tale atto), compiendo un atto politicamente e amministrativamente forte, che di solito è strumento di addensamento e coagulo di appetiti, interessi e condizionamenti e che, invece, Velardi pone tenacemente al

riparo da estenuanti mediazioni di partiti, da condizionamenti di gruppi di potere, e da camarille affaristico-malavitose. Alla vigilia della approvazione in consiglio si sarebbe arrivati di lì a poco, ma la sfiducia ha, di fatto, bloccato il percorso⁵.

Per tutte queste attività (e molte altre che sarebbe qui impossibile illustrare)il ricorrente ha subito, e continua a ricevere, minacce. Minacce a volte esplicite, più spesso indirette, oblique, subdole, velate.

7) L'epilogo della vicenda politico-amministrativa del ricorrente è stata la **sfiducia** votata dal consiglio comunale il 14 ottobre 2019. Non è il caso di indugiare qui sulle ragioni che l'hanno determinata, ma si può dire, sinteticamente, che l'idea di non deragliare dai binari della legalità, l'indisponibilità ad assecondare richieste e appetiti di varia natura, la eversione di prassi collaudate di cattiva amministrazione e l'incisione di interessi opachi o illeciti prima intoccabili hanno creato un'insanabile frattura con una parte della città (minoritaria, ma potente e rabbiosa nel difendere i propri interessi), con gli esponenti del consiglio comunale che hanno votato la sfiducia (tra cui, è ovvio, alcuni della stessa maggioranza, le cui richieste più o meno disadorne non sono state assecondate), oltre che con la parte dell'apparato burocratico interno che era stata messa in condizioni di non nuocere.

8) Quello che è utile sin d'ora sottolineare è che quando il consiglio comunale ha defenestrato il ricorrente dalla carica di sindaco, alcuni soggetti noti alle forze dell'ordine hanno sparato **fuochi d'artificio** (accuratamente preparati da tempo), lanciando un segnale chiaro alla città: c'è da festeggiare, Velardi non c'è più e ha perso, chi è stato da lui contrastato ha vinto, tutto torna all'antico costume.

È fatto notorio⁶ - documentato a livello giornalistico e in molte sentenze del giudice penale - che i fuochi d'artificio siano parte di un preciso linguaggio mafioso e camorristico, un lessico inequivocabile dei sodalizi criminali, che con essi

⁵ Il nuovo p.u.c. colma un ritardo storico nella pianificazione urbanistica della città. Un ritardo di 60 anni. Il vecchio piano regolatore di Marcanise risale al 1961; una variante generale fu approvata nel 1983, una variante parziale nel 1996. L'incarico per la redazione del piano urbanistico comunale al prof. Loreto Colombo fu assegnato nel 2008: da allora il lavoro è rimasto bloccato per la impossibilità da parte del redattore di ricevere anche solo indicazioni di massima, a conferma di una forte litigiosità politica determinata da forti interessi in campo.

⁶ Si veda, per es., R. Cantone, *Operazione Penelope*, che ne parla diffusamente.

festeggiano compleanni, scarcerazioni⁷, assoluzioni, iniziazioni criminali⁸, vittorie politiche e amministrative⁹, o, addirittura, commemorano boss scomparsi¹⁰ appena morti¹¹, o li usano come strumento criminale, per avvertire dell'arrivo di qualcuno o qualcosa¹². E, invero, il fragore e le luci dei fuochi pirotecnici non passano di certo inosservati, essendo udibili e visibili in buona parte della città (il significato dei fuochi d'artificio è quello di *dimostrare e confermare il potere criminale del ... gruppo a tutta la popolazione*: così Cass. pen., 55046/2017). Addirittura, i clan si *sfidano* a colpi di fuochi d'artificio¹³.

9) Il ricorrente non si è, tuttavia, disinteressato dell'amministrazione della sua città, e ha continuato a svolgere una assidua e incalzante attività di monitoraggio, di impulso e di stimolo nei confronti del commissario nominato dal Prefetto di Caserta; commissario autore di decisioni o responsabile di condotte omissive (*sub specie* di avallo e omessa vigilanza su talune determinazioni assunte dai dirigenti, o di vera e propria mancanza di iniziativa su alcuni temi) talora ritenute dal ricorrente non legittime o non opportune, sbagliate. Lo stesso Prefetto di Caserta è stato ripetutamente compulsato direttamente dal ricorrente, il quale, su certe questioni delicate, ha altresì inviato note informative al ministero, sottoponendo a serrata critica, quando ritenuto necessario, l'operato del commissario (e indirettamente del prefetto che l'ha nominato)¹⁴.

⁷<https://www.ilrifirmista.it/i-conti-non-tornano-il-boss-patrizio-bosti-torna-in-carcere-dopo-poche-ore-99949/>; <https://www.vocedinapoli.it/2019/10/08/intercettazioni-non-autorizzate-scarcerato-boss-e-12-affiliati-fuochi-d-artificio-a-ponticelli/>

⁸ Ed è così in tutti i territori inquinati da clan e ne sono piene le cronache di tutti gli organi di informazione: <https://www.rainews.it/tgr/puglia/articoli/2020/02/pug-fuochi-artificio-feste-mafia-clan-bari-5a02cbbb-1028-4ba7-bc49-7a782a34fb10.html>; http://liberatorio.altervista.org/ultima-moda-dei-clan-fuochi-pirotecnici-salutare-la-volta-un-affiliato-carcere/?doing_wp_cron=1590080765.3218619823455810546875; <https://www.ilpescara.it/attualita/fuochi-artificio-rancitelli-protesta-residenti.html>;

⁹Cass. pen., 33407/2012.

¹⁰ <https://www.open.online/2020/05/19/san-severo-fuochi-artificio-boss-ucciso-figlio-sindaco-passi-guai/>

¹¹ Cass. pen., 32199/2014.

¹² <https://www.corriere.it/inchieste/nella-terra-fuochi-d-artificio-dove-capodanno-ogni-giorno/2e6287c0-122a-11e4-a6a9-5bc06a2e2d1a.shtml>

¹³<https://www.napolitan.it/2016/06/27/46891/fuochi-d-artificio/>;

¹⁴ Se ne dà prova con la documentazione versata in atti.

10) Con singolare tempismo, dopo appena quattro mesi circa dal disarcionamento del ricorrente dall'incarico sindacale, il prefetto di Caserta ha deciso di togliergli la scorta (*rectius*, di proporre la revoca della protezione¹⁵).

Lo ha fatto con i provvedimenti qui gravati che, come si vedrà, rappresentano un caso paradigmatico di esercizio protervo e arbitrario del potere: quello di chi non solo reputa di poter fare ciò che vuole, ma di non doverlo neppure spiegare, da un lato negando l'accesso agli atti che dovrebbero consentire di verificare la correttezza dell'operato dell'amministrazione (e di negarlo – si badi – perfino nella forma della mera presa visione, con tutte le possibili cautele del caso), e, dall'altro, simulando una motivazione, cioè dando una motivazione solo apparente [nella speranza, evidentemente, di trincerarsi dietro il paravento della *discrezionalità tecnica* (o, peggio, del merito insindacabile), spesso utilizzato come *formula pigra*¹⁶ per evitare un non sempre agevole (e talora scomodo, dati i soggetti istituzionali coinvolti) sindacato su logicità e adeguatezza della decisione assunta].

Gli atti gravati sono illegittimi per i seguenti

MOTIVI

- 1. Difetto di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per motivazione solo apparente. Violazione degli artt. 24 e 113 Cost.. Eccesso di potere per macroscopica illogicità e arbitrarietà.**

È a questo punto possibile passare in rassegna i pochi atti disponibili (con riserva di proporre motivi aggiunti, se sarà necessario, appena resi noti gli altri atti).

*

1.a Il provvedimento di concessione della scorta.

¹⁵ È noto che il d.l. 82/2002, convertito nella legge n. 133/2002, ha istituito, al fine di garantire la tutela e la protezione delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi sono soggette a pericoli o minacce, potenziali od attuali, nella propria persona o dei familiari, un apposito apparato che opera su due livelli: periferico (con compiti propositivi: l'Ufficio provinciale per la sicurezza personale presieduto e convocato dal prefetto) e centrale (con compiti decisionali, l'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza personale). Insomma, il prefetto propone, il ministero decide sulla proposta.

¹⁶ Cons. St., VI, 6753/2019.

Viene in considerazione, anzitutto, il provvedimento del 10 febbraio 2018 [prot. n. 601/I/B16(24045P)/1401/OES/2018/R].

Tale atto ha assegnato al ricorrente due forme di protezione: un dispositivo di 4° livello "tutela su auto non protetta" (di cui all'art. 8 del D.M. 28 maggio 2003, come sostituito dal D.M. 3 dicembre 2012 e dalla circolare n. 557/A/208.018.IS.79 dell'11 giugno 2003, nonché in conformità a quanto stabilito dalla circolare n. 601/II/B18-2/8957/2011/R del 30 dicembre 2011; atti, questi, richiamati ma non allegati) e un servizio di vigilanza generica radiocollegata al domicilio e alla casa comunale.

In questo provvedimento non sono esplicitate le ragioni per le quali si decise di assegnare la scorta al ricorrente (si chiede che il Collegio, qualora non lo faccia spontaneamente l'amministrazione ex 46, c. 2, c.p.a., voglia ordinare il deposito, oltre che degli atti richiamati, di tutti gli atti e i documenti che condussero ad approntare la protezione, il cui esame è indispensabile per vagliare se vi sia poi stata una valutazione omogenea e comparativa e di che qualità), ma se ne trova qualche traccia nella nota prefettizia n. 38/SdS/2020/NC del 25 febbraio 2020, cioè nel provvedimento qui impugnato che ha "motivato" la revoca della misura.

Si legge in esso, infatti, che tutto prese le mosse da alcuni messaggi pubblicati su Facebook da un soggetto poi identificato dalla polizia postale. Emerge, dunque, questo dato certo, e, cioè, che **i messaggi via Facebook** [ovviamente, viene da dire, trattandosi di *un'agorà virtuale*, cioè di una "piazza immateriale" che consente un numero indeterminato di "accessi" e di visioni (Cass. pen., 37596/2014) e che, soprattutto, fornisce numerose notizie e veicola moltissimi messaggi] **furono presi sul serio e concorsero a delineare i fattori di rischio giustificativi della protezione.**

*

1.b La "proposta" di revoca della scorta.

Si arriva, poi, a una "proposta di revoca" della misura fatta dal Prefetto di Caserta. Di essa - si badi - non vi è traccia negli atti resi noti. È solo menzionata nella nota del ministero dell'interno n. 601/I/B16(24045P)/1471/SDS/2020/R, che afferma di *condividere la proposta* avanzata, appunto, dal Prefetto. Di tale *proposta* non si sa

nulla: né **a)** quando è stata formulata, né **b)** quando è iniziato il relativo procedimento, né **c)** come esso si è articolato, né **d)** quali atti e documenti siano stati tenuti presenti per arrivare a formularla, né **e)** quali autorità siano state coinvolte e come.

Nel provvedimento n. 38/SDS/2020/NC del 25 febbraio 2020 della Prefettura di Caserta si dice che c'è stata una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia il 6 febbraio 2020, ma non si sa **f)** se la *proposta* anzidetta sia maturata all'interno della riunione di coordinamento, o se, invece, sia anteriore a essa, e, in tal caso, **g)** chi e per quale ragione l'ha portata al tavolo del coordinamento.

La scansione procedimentale è rilevante, perché consente di valutare la correttezza dell'operato della prefettura e del ministero (in particolare, è indispensabile per appurare come lo sviluppo diacronico del procedimento di revoca abbia incrociato fatti e circostanze, denunce di minacce comprese), sicché è necessario che l'amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi atti e documenti da cui si evincano le circostanze ignote appena illustrate [da a) a g)], ovvero, in mancanza, che sia il Tar a ordinarne il deposito.

*

1.c *La nota prefettizia del 25 febbraio 2020.*

1.c.α Nella nota del 25 febbraio 2020 in esame il profilo motivazionale è estremamente scarno e, a ben vedere, assolutamente insignificante:

- si premette che è stato riesaminato *il quadro complessivo degli indicatori di rischio* (senza indicarli), sia *concreti* e sia *potenziali*, che *a suo tempo* avevano determinato *l'attivazione delle misure di protezione*;

- si dà atto che tutto prese le mosse da *alcuni messaggi* pubblicati su Facebook da un soggetto poi identificato dalla polizia postale, in relazione al quale l'assenza di persistente pericolosità è stata desunta - pare di capire - dal non essere state in seguito presentate denunce di reiterazione della condotta;

- si afferma che sono stati esaminati e rivalutati gli atti depositati dal ricorrente (ma non si specifica quali), facendo solo riferimento - "*in particolare*" - alla nota del 7

febbraio 2020 indirizzata alla Questura di Caserta in cui erano manifestate preoccupazioni per l'incolumità personale e quella dei famigliari, senza dire, però, quale sia stato, nello specifico, l'oggetto della valutazione e perché le preoccupazioni siano state ritenute irrilevanti;

- si ammette di avere valutato la memoria depositata il 30 dicembre 2019 al Commissariato di polizia di Marcianise dal ricorrente, che aveva trovato nella cassetta della posta di casa una lettera affrancata ma priva di timbro postale e mittente, in cui c'era un foglio intimidatorio con su scritto *Non ti candidare tu muoti cornuto*, senza tuttavia spiegare perché tale minaccia, volta a intimidire il ricorrente rispetto a una eventuale candidatura, dovrebbe considerarsi priva di significato;

- infine, si afferma che è stata vagliata una memoria-querela trasmessa dalla Questura di Caserta il 20 gennaio 2020, indirizzata da Velardi alla Procura della Repubblica (dato falso, si tratta di una denuncia presentata dal ricorrente direttamente in Procura), riguardante un soggetto che gli aveva rivolto minacce, ma, anche a tal proposito, il provvedimento prefettizio è reticente e non spiega le ragioni per cui la minaccia non dovrebbe considerarsi tale o, comunque, pericolosa.

Come si vede, nonostante un'ampia messe di frasi e di riferimenti a *ricostruzioni dell'iter logico, riesame, rivalutazione, valutazione, esame*, e così via, **al dunque non c'è nulla**, e la motivazione si rivela, in realtà, soltanto apparente.

1.c.β E quanto alla proposizione finale dell'atto, inanella una desolante sequenza di proposizioni di evanescente vaporosità, assolutamente prive di concreto significato. Dice l'amministrazione: che sono stati *valutati tutti gli elementi informativi*, nonché il *contributo partecipativo della S.V.* (circostanza falsa, come si dirà); che è stato fatto un *approfondimento investigativo dei fatti denunciati* (chissà quali, e come); che si è *preso atto anche degli esiti informativi della Procura della Repubblica* (come se questi – non specificati e peraltro imputabili a un'autorità che ha un compito completamente diverso – esaurissero l'ambito della valutazione rimessa al ministero dell'interno in materia; peraltro, bisogna vedere su *cosa* esattamente si è pronunciata la Procura, cioè su quali *specifici elementi* di rischio le è stato chiesto un parere, perché si fatica davvero a credere – e molto – che essa possa avere adeguatamente apprezzato – in un lasso temporale brevissimo, e dunque in contrasto con l'acribia degli

approfondimenti che normalmente l'ufficio inquirente dedica a queste cose e con le consuete lungaggini che sistematicamente, il che è notorio, la inducono a chiedere proroghe di indagine - anche fatti recentissimi).

Ma è del tutto evidente che non c'è un minimo di reale contenuto informativo, nulla che davvero spieghi come e perché si è deciso di revocare la scorta (cioè che faccia luce sull'iter logico costituente il nucleo dell'obbligo ex art. 3 l. 241/1990); nulla che possa, in modo argomentato e logicamente coerente (come tale, *ex post sindacabile*) legare certi presupposti al punto d'arrivo della asserita *carezza degli indicatori di rischio concreti e potenziale che a suo tempo determinarono l'attivazione della misura di protezione della "tutela su auto non protetta", corrispondente al 4° livello di rischio*.

La conclusione, date la genericità e la rarefatta astrattezza delle premesse, finisce per essere puramente assertiva: un dogma, una sorta di penetrante inaccessibile e, perciò, sottratto al sindacato difensivo e giurisdizionale.

E, così, la decisione assume una connotazione del tutto arbitraria.

1.c.γ Del resto, se il Collegio scorre la nota prefettizia del 25 febbraio depurandola da tutti gli ammenicoli fraseologici e limita la lettura alle circostanze del *prius* e del *posterius*, non può che trarre la seguente conclusione: che il *prius* è costituito dalla pubblicazione su Facebook di messaggi ritenuti minacciosi; e il *posterius* è dato α) da una memoria del 7 febbraio 2020 contenente la esposizione di una pluralità di minacce, β) da una memoria inoltrata al commissariato di polizia contenente una missiva minatoria fatta pervenire a casa, e γ) da una querela per minacce ricevute.

Senza volersi addentrare nella sostanza (cosa che pure sarà fatta nei motivi che seguono), è arduo convincersi che dei messaggi veicolati via Facebook all'inizio della esperienza amministrativa siano stati idonei a giustificare l'assegnazione della scorta e che, invece, tutte le altre circostanze successive sopra indicate (specialmente quelle più recenti, che colpiscono un soggetto non più 'forte' del suo ruolo e quindi maggiormente esposto a ritorsioni per quanto fatto), siano recessive e insignificanti. In altri termini, c'è un'oggettiva asimmetria tra il *prius* e il *posterius* che appare difficile da colmare e da giustificare: ciò che condusse ad assegnare la

protezione, per quanto grave, è *ictu oculi* di minor rilievo rispetto alle più recenti emergenze fattuali.

1.c.δ D'altro canto, non si capisce - né, sul punto, le autorità motivano - per quale ragione alcuni messaggi Facebook siano stati decisivi per assegnare la scorta e quelli successivi (imputabili ad altri soggetti, alcuni di sicura appartenenza camorristica), sempre via Facebook, non lo siano per mantenerla. Il che ridonda anche come vizio di macroscopica illogicità.

2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per macroscopica irragionevolezza. Violazione dell'art. 5 del d.l. 83/2002.

2.a Nonostante i tentativi di minimizzare i rischi cui il ricorrente è esposto, essi vi sono e sono evidenti. Inoltre, non solo hanno carattere di attualità e concretezza, ma proiettano i loro effetti anche nel futuro, in relazione all'intenzione del dott. Velardi di riproporre la propria candidatura a sindaco, se ve ne saranno le condizioni, comprese quelle di sicurezza per sé e per la propria famiglia.

Non è la prima volta che nella storia del paese i rischi di incolumità personale di persone pubbliche sono sottovalutati con conseguenze gravi e talora drammatiche, per cui si chiede che il Collegio ponderi con particolare attenzione gli indicatori di rischio di seguito esposti (non ovviamente, nella prospettiva di una loro diretta valutazione in sostituzione dell'amministrazione, cosa evidentemente impossibile, ma allo scopo di scrutinare la completezza della istruttoria e la logicità e la congruenza della decisione assunta in rapporto alle varie emergenze circostanziali del caso).

*

2.b Il 30 dicembre 2019 il ricorrente presenta al commissariato di polizia di Marcianise una denuncia relativa al ritrovamento, all'interno della sua cassetta postale, di una busta, affrancata ma senza timbro postale, contenente un foglio con su scritto, con caratteri uniformi, verosimilmente con un normografo: *Non ti candidare tu muoti cornuto*. Poiché nell'ambiente cittadino è forte la pressione per una

ricandidatura del ricorrente, la missiva ha un'evidente finalità dissuasiva e intimidatoria, dal momento che la ricandidatura e l'eventuale rielezione di Velardi alla carica di sindaco rischiano di frustrare gli obiettivi temporaneamente raggiunti con la sua sfiducia.

*

2.c Il 20 gennaio 2020 il ricorrente presenta alla Procura della Repubblica un'articolata denuncia. Conviene riportare di seguito alcune affermazioni in essa contenute:

Ho rivestito fino al mese di Ottobre 2019 la carica di Sindaco del Comune di Marcianise.

In virtù del mio ruolo pubblico ho dovuto, mio malgrado, subire una serie inaudita di attacchi personali più o meno gravi, tanto da far adottare una serie di misure precauzionali per la mia persona, in particolare con una scorta armata, che possa occuparsi della mia sicurezza.

Credevo che con la cessazione dalla carica l'attenzione nei miei confronti si sarebbe naturalmente allentata, ma ciò purtroppo non è avvenuto.

In particolare, sono continuamente oggetto di offese e minacce che mi vengono rivolte soprattutto a mezzo social network Facebook, da una molteplicità di soggetti che accrescono in me il timore e la paura per la mia incolumità.

In particolare sono oggetto, in maniera quasi giornaliera, di minacce ed offese da parte di un profilo facebook, con relativa foto profilo, rispondente al nome di "Pablo Trombetta" che non lesina di mettere in esser post sia di chiara natura infamante e diffamatoria, che vere e proprie minacce nei miei confronti.

Ebbene a partire dalla data del 18.11.2019 sono in continuazione oggetto di post da parte sua nei quali mi minacciava ("Non sarà oggi non sarà domani ma primm o poi succer") e nei commenti che ne seguivano continuava a diffamarmi pubblicamente ("mi rendo conto che è un essere insignificante"), per poi continuare con le minacce ("ti viene la voglia di torcergli il collo come al Faggiano") continuando con offese ("è un pezzo di merda infame....lercio...lurido....Antonello lo schifoso"), continuando nel medesimo giorno a minacciarmi ("e come si fa, a causa di quell'infame.....Deve fare una brutta fine"), aggravata dal fatto che le minacce provenivano anche da altri soggetti a lui sodali (un certo Enrico Russo commentava "Ogni tempo al suo tempo dai tempo al tempo che le carogne pagheranno" e una certa Gea Valentino rincarava "prima o poi passerà il cadavere, mentre con la pazienza dovuta, lo aspetterai lungo la riva del fiume....e passerà").

Le offese continuano nei post del 24.11.19 dallo stesso Trombetta, nel quale mi epiteta come (“piccolo porco infame” e “omm e merd”), pochi minuti dopo con la pubblicazione di una canzone con commento (“ti devo far chiudere, Antonello.....”).

Nel giorno 26.11.19 dallo stesso Trombetta, mi venivano proferite, in due diversi post, vere e proprie minacce di morte gravissime (“Sei il mio primo pensiero quando mi dicono “sai chi è morto?”) e (“Sai cosa, non è che ti odio diciamo che se avessi di fronte Te, Hitler e Satana ed una pistola con due soli colpi sparerei a te...due volte.”.

[...] Orbene le offese e minacce da me subite hanno raggiunto un livello elevato nei primi quindici giorni di gennaio 2020, nonostante è da ricordare, io non rivesta più alcuna carica pubblica da oltre 3 mesi, aumentando altresì il tenore e la gravità degli attacchi ingiustificati subiti e generando in me una reale preoccupazione per la mia incolumità personale.

Rispettivamente sono 3 i post del Trombetta del 13.01.2020 nei quali le minacce sono diverse: “c’è una sola mano che scrive...si deve amputare ma non all’altezza del polso, dalla spalla...opposta”, sotto ad un fotomontaggio sul sottoscritto: “10 minuti sott e man e guarirei all’istante” e l’ultimo post con la scritta diffamatoria: “Antonè chest si buon a fa....a ricott”.

Le minacce diventano sempre più inquietanti nei post del 14.01.2020 e del 16.01.2020 nei quali il Trombetta scrive rispettivamente: “antonello tu e schiattà” e “antonello, che un camion carico di cemento possa tatuarti il battistrada in testa”.

Orbene temo realmente che il Trombetta e i suoi sodali possano materialmente mettere in essere quelle che possono apparire solo come mere parole ma che ormai sono diventati dei veri e propri sproloqui di minacce, offese, denigrazioni ingiustificate nei miei confronti.

Ritengo che il Trombetta e tutti coloro che abbiano commentato in maniera violenta e diffamatoria nei miei confronti vadano fermati, al fine di non far permanere negli autori di tali condotte la convinzione della loro legittimità e correttezza e così da impedirne l’eventuale ripetibilità.

*

2.d Il 19 febbraio 2020 un componente della polizia municipale, l’assistente Saverio Cenciotti, intercetta su Facebook un post di un tale Pablo Trombetta [in realtà Pasquale Trombetta, cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di molteplici manufatti edilizi abusivi e ordinato la sospensione di un’attività, del pari abusiva (e teatro di un disastroso incendio tossico¹⁷), di rimessa a cielo aperto di autoarticolati,

¹⁷ <https://www.cronacacaserta.it/vigili-urbani-alla-rimessa-trombetta-ordinanza-cessazione-attivita/17255/>
http://www.noicaserta.it/polizia_alla_rimessa_di_trombetta_andata_a_fuoco_ecco_cosa_gli_hanno_notificato.html,

provvedimenti che hanno superato il vaglio del Tar campano, passata in giudicato: cfr. sent. 5287/2018], dal contenuto inquietante. Il post recava la foto notturna dell'abitazione del dott. Velardi, con il seguente commento: *Semp tè arritirà*, cioè *Sempre ti devi ritirare* (a casa, s'intende).

Chiarissimo il messaggio rivolto al ricorrente: sappiamo dove abiti e dove, necessariamente, tardi o meno, torni.

L'assistente Cenciotti, inquietato dal messaggio, coinvolge via Whatsapp il collega assistente Bizzarro, che il 21 febbraio avverte il comando della polizia municipale (nota prot. n. 9541). Bizzarro rileva che il Trombetta è *noto all'ufficio* e mette nero su bianco di avere contattato un componente della scorta di Velardi, il sovr. Marco Irace, avvisandolo della minaccia.

Velardi, appreso il fatto, il 28 febbraio 2020 sporge denuncia al commissariato di polizia di Marcianise.

*

2.e Una nuova denuncia è presentata il 5 marzo 2020, sempre al commissariato di polizia di Marcianise. Oggetto della denuncia, stavolta, è un messaggio comparso sulla bacheca Facebook del ricorrente. Autrice del messaggio la figlia di Rosina **Belforte**: un nome pesante, anzi pesantissimo, trattandosi della sorella dei fratelli Belforte, capi dell'omonimo clan camorristico locale (che compare, come si è detto sopra, in tutte le relazioni semestrali della Dia al Parlamento).

La sig.ra Belforte era proprietaria di un immobile completamente abusivo, colpito dalla sanzione demolitoria anche in sede giudiziaria, senza che, tuttavia, esso fosse stato coattivamente eseguito da parte dell'autorità giudiziaria. Velardi, come detto, inaugura, invece, un'attività di inflessibile controllo del territorio e di repressione dell'abusivismo edilizio e pretende che gli ordini di demolizione (perlomeno quelli adottati in sede amministrativa) siano portati a esecuzione, cosa che ovviamente richiede una serie di previi necessari passaggi (verbale di accertamento della inottemperanza, adozione del provvedimento di acquisizione gratuita al

patrimonio dell'ente, immissione nel possesso, trascrizione alla conservatoria, materiale abbattimento o destinazione a fini pubblici). Ne fa le spese, appunto, anche l'immobile della sig.ra Belforte, che, in esito a una procedura avviata sotto l'egida della amministrazione Velardi, vede l'epilogo finale il 3 marzo 2020, con l'abbattimento del fabbricato.

Durante le operazioni di sgombero e di demolizione, sul profilo Facebook del ricorrente appare un messaggio, a firma di Mina Ciano, figlia della Belforte (coniugata Ciano), dal tenore fortemente intimidatorio: *sei un vigliacco non hai avuto neanche il coraggio di presentarti sul posto! Sei una vergogna!* E a commento, una congiunta, tale Giusi Ciano, rincara la dose: *Velardi sei una merdaaa vergognati.* Chiaro il messaggio: è Velardi il responsabile dell'abbattimento.

*

2.f Il ricorrente il 6 marzo 2020 scrive direttamente al Questore di Caserta. Dopo avere ricordato l'episodio della minaccia via Fb del 19 febbraio 2020 del Trombetta, Velardi annota:

Il soggetto che ha pubblicato tale post è da identificarsi in Trombetta Pasquale, noto sia a me sia alle forze dell'ordine per essersi reso responsabile di altre minacce nei miei confronti, tutte denunciate, riferite alla mia azione amministrativa volta a bloccare una sua attività imprenditoriale abusiva su un terreno occupato abusivamente a Marcianise. Più volte il soggetto in questione ha cercato di avvicinarmi con fare minaccioso, anche negli ultimi mesi, come pure hanno ufficialmente segnalato gli addetti alla mia tutela. Per tali ultime evidenti minacce ho presentato al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marcianise in data 28 febbraio 2020 regolare denuncia che qui allego, insieme con la riproduzione del post.

Le minacce sono da inquadrarsi in un contesto più ampio di intimidazioni alla mia persona per l'attività svolta da Sindaco di Marcianise in tema di contrasto ad ogni forma di abusivismo edilizio. Tali intimidazioni sono già tutte note alle S.V. e sono indicatrici di una diffusa ed ampia considerazione da parte dei destinatari della supposta natura vessatoria dei miei provvedimenti, assunti in netta discontinuità con il passato non solo recente. Tant'è che diversi tali destinatari sono stati promotori e protagonisti dello sparo di fuochi d'artificio - non autorizzati - in segno di giubilo e con modalità gangsteristiche, nella pubblica piazza antistante il municipio di Marcianise, il 14 ottobre 2019, appena conclusosi il consiglio comunale in cui veniva ratificata la sfiducia nei miei confronti.

E a proposito della minaccia della famiglia Belforte per l'abbattimento di immobile di loro proprietà (Ciano-Belforte), Velardi osserva quanto segue:

[...] il messaggio personale a me diretto è originato dalla convinzione della componente della famiglia Belforte di una mia diretta responsabilità nell'esecuzione dell'abbattimento per gli atti da me posti in essere nella mia funzione di sindaco. Non si spiegherebbe altrimenti perché la componente della famiglia Belforte abbia deciso di inviare un messaggio di tale tenore a me, piuttosto che ad altri soggetti istituzionali, non ricoprendo peraltro io più alcun ruolo pubblico. La mia attività professionale di giornalista mi porta ad effettuare una lettura più approfondita del messaggio e a contestualizzarlo. Esso comprende un detto e un non detto, e cioè viene a me attribuita la mancanza di coraggio e la vigliaccheria nel non andare sul posto (non si capisce d'altro canto a che titolo sarei dovuto recarmi sul luogo delle operazioni) in contrapposizione al supposto coraggio che invece la famiglia Belforte avrebbe nel recarsi all'incontrario a casa mia. La lettura introspettiva ancorché non subliminale nasce dalla conoscenza professionale di tali famiglie criminali e dal loro certificato modus operandi, a lei peraltro ben noto.

Velardi aggiunge, poi, un altro elemento significativo:

A maggiore chiarezza, appare opportuno riferire la circostanza, che qui di seguito si esplicita, presumibilmente già nota alla S.V., che ha avuto come attori soggetti legati a detta famiglia Belforte. Con missiva dell'8 marzo 2019 inviata al Signor Prefetto di Caserta, dottor Raffaele Ruberto, che pure allego alla presente, tale Belforte Pasquale, esponente della stessa famiglia, rivendicava un diritto di usucapione - mai ovviamente riconosciuto durante la mia sindacatura - su un terreno di proprietà comunale da lui occupato sine titulo (per sua stessa ammissione) dal 1997 e su cui egli stesso dichiarava di aver realizzato opere abusive; il fondo, divenuto nel tempo deposito e ricovero di autocarri di aziende di trasporto riconducibili all'indebito detentore, durante la mia sindacatura, in linea con l'azione volta al ripristino della legalità, fu oggetto di un provvedimento di sgombero immediato, con ordine di abbattimento delle relative opere abusivamente realizzate e con l'obbligo della restituzione al legittimo proprietario, ossia al Comune di Marcianise. Nella missiva, Belforte Pasquale sosteneva tra l'altro che "il Comune di Marcianise non ha mai eccepito alcunché in ordine al pacifico possesso di esso attore il quale ha detenuto e continua a detenere il fondo come proprio" aggiungendo che "lo stesso Ufficio tecnico del Comune di Marcianise, sebbene a conoscenza di tale possesso e della esecuzione delle indicate opere effettuate nel tempo, non ha mai rivendicato tale proprietà pur rappresentando la non conformità urbanistica delle stesse". Tale missiva fu illo tempore oggetto di interlocuzione tra la prefettura di Caserta e il comandante della polizia municipale di Marcianise per la definizione dei provvedimenti a seguirsi. In ogni caso, Belforte Pasquale di fatto denunciava gravi e ripetute condotte contra legem da parte degli uffici comunali, fornendo al destinatario plurime notizie di reato da perseguirsi. Dalla lettura di tale missiva appare chiara e netta la convinzione da parte della famiglia Belforte dell'inazione amministrativa della burocrazia comunale e dell'ingiustificata azione di contrasto della mia

sindacatura, in netto contrasto con le pratiche invalse del passato. Da qui, dunque, il convincimento nella famiglia Belforte di dirette responsabilità a me addebitate nel ristabilire l'ordine violato.

*

2.g Il quadro che si è appena delineato delinea uno **scenario inquietante**: non solo Velardi è ritenuto (e pubblicamente additato come) “responsabile” di provvedimenti che hanno colpito interessi opachi a lungo intoccati, ma, soprattutto, subisce aggressioni verbali e minacce che mirano sia a rappresentarlo come possibile bersaglio di vendette, sia a intimidirlo rispetto alle future elezioni amministrative che si terranno a settembre (e la forza intimidatrice, per un uomo lasciato solo e esposto a ritorsioni, dispiega la sua efficacia tanto nello scenario che lo veda coinvolto in prima persona come candidato a sindaco, quanto nello scenario che lo veda schierato al fianco di un altro candidato, con un profilo coerente con quello del ricorrente, alla cui elezione l'appoggio di Velardi può contribuire in modo determinante).

*

2.h Tutto ciò rende davvero incomprensibile e assurda la decisione della revoca:

α) stupisce la intrinseca macroscopica illogicità in sé della scelta;

β) stupisce che i molteplici e gravissimi elementi di cui sopra non siano stati adeguatamente e motivatamente soppesati (o lo siano stati con fulminea velocità, così da far dire in brevissimo volgere di tempo – e dunque senza un credibile vero approfondimento – che, con certezza, non configurano fattori di rischio, né attuali, né potenziali);

γ) stupisce che il ricorrente non sia stato previamente coinvolto sul piano procedimentale, per fornire il suo apporto senz'altro utile ad avere un quadro di valutazione completo, così da consentire una decisione ponderata (su ciò si tornerà *amplius* più avanti);

δ) stupisce che, a fronte del rilievo assegnato ad alcuni messaggi via Facebook nell'*assegnare* la scorta, il complesso di ben più numerose e significative circostanze sopra illustrate (e note ai soggetti istituzionali coinvolti), fra cui, di nuovo, altri messaggi via Facebook – circostanze, si badi, tanto più allarmanti perché collocate

non “a monte” della esperienza amministrativa (cioè ai suoi esordi), ma “a valle”, ossia *dopo* la concreta assunzione di plurime decisioni di legalità drastiche e scomode – non sia stato considerato (o sia stato considerato immotivatamente recessivo) quando si è trattato di *revocarla* (che le invettive intimidatorie della nipote del capo della più potente famiglia camorristica locale possano essere ignorate o derubricate a semplici sfoghi privi di significato ha dell’incredibile; lo stesso è a dirsi per le vere e proprie minacce);

ε) stupisce che gli indicatori di rischio non siano stati valutati non solo all’attualità (cioè nella loro immediata concretezza) ma anche sul piano potenziale;

ζ) stupisce, infine, che molti altri fatti e circostanze (che non sono certo risalenti nel tempo, essendo relativi alla recente sindacatura di Velardi) non siano stati proprio considerati, *tamquam non essent*, mentre avrebbero dovuto essere valutati e raccordati a quelli più recenti, in una valutazione globale e unitaria. Per esempio, sono state ignorate proteste avvenute in occasione di uno sgombero, il 15 dicembre 2017, di un immobile comunale con ripetute minacce a Velardi e riferimenti alla sua abitazione privata; è stata trascurata la segnalazione inviata il 7 febbraio 2018 al questore di Caserta in cui il ricorrente esprimeva preoccupazioni legate all'adozione del p.u.c. per gli interessi di cui è portatore; sono stati pretermessi o sottovalutati gli assembramenti del 22 ottobre 2018, sotto la casa del ricorrente, di soggetti sgomberati da un immobile comunale abbattuto; incredibilmente non è stato considerato lo sparo di fuochi d’artificio (accuratamente preparato e deflagrato con ampio *strepitus loci*) la sera della sfiducia il 14 ottobre 2019 (con il loro pesante significato descritto in premessa, paragrafo 8, cui si rinvia);

η) stupiscono sia la mancata considerazione della relazione di servizio della polizia municipale di Marcianise dopo le minacce a mezzo Facebook del 19 febbraio 2020 (e della relazione che probabilmente ha fatto il personale di scorta), sia la mancata audizione del personale di scorta (che avrebbe potuto offrire qualche elemento significativo, data la più immediata *percezione* del territorio e dei suoi pericoli e attuali e potenziali, costituente il patrimonio professionale di chi ha competenza ed esperienza *sul campo* in tale settore);

θ) infine - e, in verità, *soprattutto* - stupisce che tutti questi fatti non siano stati considerati guardando a due elementi di carattere generale, e cioè **a)** il timbro complessivo dell'azione amministrativa di Velardi, cioè il *proprium* di tale esperienza politico-amministrativa, sintetizzata sopra nei paragrafi 5, 6 e 7 (così come percepita da una parte della cittadinanza e del mondo economico produttivo e dai mondi criminali che da decenni tengono in ostaggio la vita civile della città); e, ancora di più, **b)** il tessuto criminale locale, con la sua perniciosa pervasività, quale delineato in premessa e rappresentato stabilmente nelle relazioni semestrali al parlamento della Dia (cui si è fatto sopra riferimento: paragrafo 4).

*

2.i Insomma, è del tutto irragionevole avere trascurato o immotivatamente sottovalutato certi fatti e, quindi, il complessivo mosaico di rischi non solo concreti e attuali ma anche potenziali cui il ricorrente è esposto, il che rende la decisione di revocare la misura di protezione arbitraria e macroscopicamente illogica.

3. Violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990.

3.a La decisione qui contestata è stata assunta senza coinvolgere, sul piano procedimentale, il ricorrente.

Anzi, è incredibile e increscioso che la tutela gli sia stata tolta (di nuovo, con indiscutibile eleganza) *d'emblée*, cioè nel momento stesso in cui il provvedimento gli è stato notificato, non solo senza neppure dare al ricorrente la possibilità di rappresentare il suo punto di vista e di argomentare in senso contrario, ma, soprattutto, senza dargli modo di organizzare diversamente, nella prospettiva della scomparsa della scorta, l'assetto della vita propria e dei propri famigliari, sino ad allora strutturato sulla base di tale presupposto.

*

3.b La nota prefettizia del 25 febbraio 2020 prova, con artificiosa capziosità, mercé l'incidentale fugace riferimento al *contributo partecipativo della S.V.*, ad aggirare il rilievo, lasciando intendere che tale contributo vi è *comunque* stato. Ma così' non è.

Che il ricorrente abbia presentato alcune denunce, è vero. Ma – in disparte l'assenza di motivazione, sopra dedotta – non tutte sono state tenute in considerazione (per es., la minaccia *Semp tè arritirà*, ancorché anteriore alla decisione, è stata ignorata, e così altri fatti cui s'è accennato sopra, come lo sparo dei fuochi d'artificio, gli assembramenti sotto casa, le lettere minatorie recapitate), e, comunque, non è così che funziona. Il ricorrente deve sapere quando, esattamente, il procedimento inizia, *a cosa* è preordinato e sulla base di quali *elementi* fattuali e giuridici (anche se esposti in modo sintetico); e solo una volta che sappia *tutto questo* può decidere di partecipare al procedimento e di farlo *in un certo modo*: per esempio, rappresentando determinate circostanze, anche se non integranti possibili reati – che, soli, possono formare oggetto di 'denunce' – e tuttavia rilevanti ai fini della concessione o della revoca di una misura di protezione.

*

3.c Senza dire – e il rilievo è decisivo – che ove il procedimento avesse visto l'interlocuzione procedimentale del ricorrente, e si fosse quindi dipanato, stante la necessità di concedergli un congruo termine per le controdeduzioni, in un maggiore arco temporale, avrebbe potuto 'intercettare' anche circostanze sopravvenute (cui si è sopra fatto riferimento), evitando all'autorità procedente di assumere una decisione frettolosa e superficiale.

PQM

si conclude per l'accoglimento del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali (compreso il contributo) e dei diritti e onorari di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 115/2002, si dichiara che per il presente giudizio è dovuto un contributo unificato di € 650,00.

Per ciò che concerne l'istanza cautelare, il *fumus boni juris* emerge dai motivi di ricorso e il danno, in una materia delicatissima come questa – per di più in una realtà come quella marcianisana, quale si è sopra descritta –, è pressoché *in re ipsa*,

ed è comunque reso grave dalla imminenza delle elezioni amministrative (che possono stimolare reazioni volte a impedire al ricorrente – a ogni costo – di prendervi parte o di influenzarne l'esito).

Si chiede espressamente che il ricorso sia definito con **sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a.**

Qualora il Collegio ritenga di non poter accogliere detta istanza, si chiede che emani ordinanza istruttoria per acquisire i documenti indicati sopra.

Avv. [REDACTED]

Avv. [REDACTED]

Avv. [REDACTED]